



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE SECONDA CIVILE

in persona del dottor Luigi Pagliuca in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7672 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e
vertente tra

A.A.

con l'avv. (*omissis*)

- attore -

e

B.B.

con l'avv. (*omissis*)

- convenuto -

e

C.C.

contumace

- convenuta -

Oggetto: azione revocatoria ordinaria

Conclusioni:

A.A.: “Nel merito - Revocarsi e dichiararsi inefficace, ai sensi degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., nei confronti di A.A., l’atto a rogito Notaio (*omissis*) n. (*omissis*) rep. n. (*omissis*) racc. (*omissis*), registrato telematicamente presso l’Agenzia delle Entrate di Verona in data 20.07.2020, al n. (*omissis*) Serie 1T, con cui B.B. cedeva l’intera quota di partecipazione nella società D.D., con sede a, via, cod. fisc. (*omissis*) e n. (*omissis*) di iscrizione presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Verona ed iscritta al n. (*omissis*) Repertorio economico Amministrativo, alla società C.C., con sede legale in (*omissis*), via (*omissis*), cod. fisc. (*omissis*) e n. iscrizione presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Verona ed iscritta al numero repertorio Economico Amministrativo, al prezzo di Euro 50.000,00. - Conseguentemente, ordinarsi agli uffici competenti l’annotazione della sentenza a margine della trascrizione del suddetto atto di cessione quota di partecipazione di Società a responsabilità limitata, nonché disporsi ovvero adottarsi ogni conseguente ed ulteriore statuizione, anche ai fini dell’opponibilità ai terzi dell’emananda sentenza; - in ogni caso rigettarsi ogni domanda e/o eccezione *ex adverso* formulata e/o avanzata per i motivi tutti esposti negli atti di causa. In via istruttoria, si insiste per l’ammissione delle istanze istruttorie formulate in sede di seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. del 30.03.2022 e non ammesse e per il rigetto di quelle avversarie. In ogni caso - Con vittoria di spese e compensi, comprensivi del rimborso forfettario 15 %.”.

B.B.: “Rigettarsi, per le ragioni esposte, le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto; - Con vittoria di spese di causa, competenze, oltre a CPA 4% ed IVA come per legge”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’atto introduttivo del giudizio A.A. ha chiesto la revoca dell’atto notarile in data 20.7.2020 (doc. 6 di parte attrice) con cui B.B. ha ceduto a C.C. la propria quota di partecipazione al 40% del capitale della società D.D., al prezzo di euro 50.000,00. A.A. ha affermato di essere creditore a titolo risarcitorio nei confronti di B.B. in conseguenza di atti *mala gestio* che lo stesso avrebbe posto in essere in qualità di amministratore di fatto della società fallita allorché era ancora *in bonis*, in relazione ai quali ha promosso dinanzi al Tribunale di Venezia – sezione specializzata imprese – azione di responsabilità *ex art. 146 legge fall.*(con atto di citazione in data 6.8.2021 e con instaurazione

del giudizio n. 6185/21 rg. cfr. doc. 5 di parte attrice), chiedendo la condanna del convenuto, in solido con altri soggetti, al risarcimento del danno per importo indicato in euro 1.500.000,00. Secondo la prospettazione di parte attrice il sopra indicato atto dispositivo sarebbe pregiudizievole per le ragioni del fallimento, avendo comportato una variazione sia qualitativa (sostituzione ad una partecipazione societaria di una somma di denaro, più difficilmente aggredibile) che quantitativa (in quanto l'alienazione sarebbe avvenuta per un importo di gran lunga inferiore al valore della quota ceduta) della garanzia patrimoniale generica di B.B., con conseguente sussistenza del requisito oggettivo dell'*eventus damni*. Inoltre, tale atto sarebbe stato posto in essere da parte dell'alienante e dell'acquirente nella piena consapevolezza circa il pregiudizio che lo stesso avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori di B.B., sicché sussisterebbero anche i requisiti soggettivi (*scientia damni/participatio fraudis*) in capo alle parti dell'atto, necessari per l'accoglimento della domanda di revoca.

B.B. ha chiesto il rigetto della domanda attorea contestando i profili di responsabilità risarcitoria a lui addebitati dal fallimento A.A. e negando in particolare di avere mai assunto un ruolo gestorio di fatto della società *in bonis*. Di conseguenza il fallimento attore non sarebbe legittimato a proporre la domanda revocatoria oggetto del presente giudizio. Il convenuto ha poi negato la sussistenza dei requisiti necessari per l'accoglimento della domanda sostenendo che in realtà il valore della partecipazione ceduta era nullo sicché l'atto dispositivo non avrebbe comunque arrecato alcun pregiudizio ai creditori di A.A. e difetterebbe quindi l'*eventus damni*. Quanto al requisito soggettivo, il convenuto ha affermato che né il cedente, né la società acquirente erano a conoscenza del pregiudizio che l'atto avrebbe potuto arrecare ai creditori di B.B.

La società acquirente C.C., invece, nonostante la regolarità della notifica non si è costituita nel giudizio ed è stata perciò dichiarata contumace.

Così sintetizzate le domande e difese delle parti costituite, va in primo luogo evidenziato che A.A. è senz'altro legittimato a proporre la suddetta domanda di revocatoria nei confronti dei convenuti, essendo a tal fine sufficiente che la parte attrice vanti una mera ragione di credito, anche se non ancora accertata giudizialmente, nei confronti del debitore (cfr. Cass 20002/08, Cass. 16722/09, Cass. s.u. 9440/04, Cass 5359/09, Cass. 11755/18, Cass. 23208/16), essendo peraltro esperibile l'azione anche in presenza di un credito contrattuale od extracontrattuale solo eventuale, nella veste di credito

litigioso ed anche se sia già pendente il relativo giudizio di accertamento (Cass. 5619/16, Cass. SU 9440/04). Nel caso di specie risulta documentalmente provato e non è contestato che A.A. ha proposto dinanzi al Tribunale di Venezia domanda risarcitoria nei confronti di B.B., con pendenza del relativo giudizio in corso di svolgimento. E tanto basta per ritenere A.A. legittimato a proporre la domanda revocatoria dell'atto dispositivo sopra indicato, posto in essere dal proprio preteso debitore B.B. Quanto al requisito oggettivo dell'*eventus damni*, va in primo luogo evidenziato che già solo la sostituzione di un bene facilmente aggredibile in via esecutiva dai creditori (la quota di partecipazione in D.D.) con una somma di denaro facilmente occultabile ed agevolmente spendibile dal venditore – e quindi ben più difficilmente aggredibile dai creditori medesimi – ha comportato una indubbia modifica qualitativa *in peius* del patrimonio di B.B., sicché già solo per tale ragione potrebbe ritenersi integrato il requisito in esame. In ogni caso, all'esito dell'istruttoria deve altresì ritenersi che la composizione del patrimonio di B.B. (e, quindi, la sua garanzia patrimoniale generica) sia risultata pregiudicata a seguito dell'atto dispositivo del 20.7.2020 anche sotto un profilo quantitativo, per essere il corrispettivo di euro 50.000,00 incassato ben inferiore al valore di mercato della quota di partecipazione al capitale oggetto di cessione. Sul punto è stata disposta CTU e – come pacifico tra le parti (a prescindere dalla diversa valutazione del valore degli immobili di proprietà di D.D., che l'attrice ritiene debba essere assunto come corrispondente a quello – maggiore - indicato nel bilancio dell'anno 2019, mentre il CTU ha provveduto a determinarlo in modo puntuale, tramite ausiliario stimatore, in misura inferiore, avendo riguardo al reale valore di mercato dei beni al momento della cessione della quota) – per accertare se il valore del patrimonio sociale (e quindi della quota ceduta) sia di segno positivo come sostiene parte attrice (+ euro 976.945,00 secondo la stima del CTU) ovvero negativo come sostiene B.B. (- euro 620.905,00 secondo la stima del CTU) è assolutamente dirimente la qualificazione della riserva per euro 1.597.850,00 apposta a Patrimonio netto nel bilancio 2019 (ed anche in quelli degli anni 2018 e 2020). Trattasi di importi versati in data non precisata dai soci di D.D. E.E. e F.F. (figli del convenuto B.B.) nelle casse della società che, secondo la prospettazione di parte attrice, a prescindere dalla denominazione formale data alla riserva, dovrebbero essere considerati quali veri e propri apporti a fondo perduto o in conto capitale, definitivamente acquisiti al patrimonio della società e perciò non suscettibili di restituzione a favore dei due soci. Di conseguenza, ai fini della valorizzazione della quota secondo il criterio di stima del "*metodo patrimoniale semplice*" per cui ha optato il CTU (senza che sul punto siano state mosse osservazioni o

contestazioni dalle parti e dai CTP), dovrebbe tenersi conto quale elemento patrimoniale positivo anche del suddetto importo di euro 1.597.850,00, con conseguente valorizzazione del patrimonio sociale quantomeno nell'importo di euro 976.945,00 stimato dal CTU, sicché il valore da attribuire alla quota del 40% oggetto di cessione con l'atto del 20.7.2020 sarebbe pari ad euro 390.778,00, quindi ben superiore al corrispettivo di euro 50.000,00 versato da C.C. a B.B. Secondo B.B., invece, quello operato dai due soci sopra indicati costituirebbe proprio un versamento destinato a liberare un futuro aumento di capitale deliberato dalla società, sicché – come chiarito dalla giurisprudenza (Cass. 24093/23, Cass. 34503/21; Cass. 31186/18) – si tratterebbe di un apporto che, seppur correttamente iscritto a patrimonio netto e non tra i debiti sociali, avrebbe comportato un'acquisizione della somma da parte della società non definitiva, ma subordinata all'effettiva successiva deliberazione dell'aumento del capitale nominale (con iscrizione della somma sempre al patrimonio netto ma al capitale e non quale riserva), dovendo essere in caso contrario la somma restituita ai due soci a titolo di ripetizione di indebito (divenendo quindi un debito della società), essendo venuta meno la causa giustificatrice del versamento (ossia l'anticipazione del versamento, in vista della successiva liberazione con tali somme di un aumento di capitale deliberato dalla società). Pertanto, secondo il convenuto, le predette somme non potrebbero considerarsi definitivamente acquisite al patrimonio della società e, quindi, non dovrebbero essere considerate ai fini della valorizzazione della quota ceduta con l'atto del 20.7.2020 (posto che, non considerando tale importo, il patrimonio della società, secondo la stima del CTU, avrebbe un valore negativo di euro 620.905,00 e, di conseguenza, anche la quota del 40% oggetto di cessione avrebbe un valore negativo di euro 248.362,00). Ebbene, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 24093/23, Cass. 29325/20), per qualificare la dazione del socio come versamento a fondo perduto o in conto capitale (con definitiva acquisizione della somma da parte della società, che può liberamente disporre senza che possa sorgere un obbligo restitutorio a favore del socio) oppure in conto futuro aumento di capitale (con acquisizione definitiva della somma subordinata all'effettivo aumento di capitale, sicché prima di questo momento, potendo essere l'importo ancora suscettibile di restituzione ai soci conferenti, lo stesso non potrebbe considerarsi nella libera disponibilità della società) non è dirimente e sufficiente la sola denominazione adoperata nelle scritture contabili, ma l'interprete deve verificare che la volontà delle parti di subordinare il versamento all'aumento di capitale risulti in modo chiaro e inequivoco, utilizzando, all'uopo, indici di dettaglio (quali l'indicazione del termine finale entro cui verrà deliberato l'aumento, il

comportamento delle parti, eventuali annotazioni contenute nelle scritture contabili o nella nota integrativa al bilancio, clausole statutarie) e, comunque, qualsiasi altra circostanza del caso concreto, capace di svelare la comune intenzione delle parti e gli interessi coinvolti. Più nello specifico, come precisato in particolare da Cass. 24093/23 in motivazione (con richiamo anche a Cass. 29325/20), perché la dazione del socio sia ricondotta alla categoria del versamento in conto futuro aumento di capitale, *“è necessario che la subordinazione ad un aumento di capitale sia chiara ed inequivoca, mediante l'indicazione ex ante di elementi sufficientemente specifici e dettagliati, i quali inducano a ritenere effettivamente convenuta tra i soci l'effettuazione non di un versamento tout court a favore delle casse sociali, ma di un versamento avente titolo e causa concreta proprio nella partecipazione al capitale sociale mediante un futuro conferimento, che, sebbene meramente rinviato rispetto al momento della dazione materiale della somma, sia nondimeno sin dall'inizio volto, secondo la complessiva operazione programmata dai soci, ad aumentare la rispettiva quota di partecipazione sociale, in termini assoluti. Ciò, per il principio generale di determinatezza o determinabilità ex art. 1346 c.c., secondo cui deve essere sempre individuabile con sufficiente certezza l'oggetto del contenuto precettivo di un accordo negoziale. Le sole parole usate non sono, dunque, di per sé esaustive, ben potendo un versamento essere denominato, nei documenti societari e contabili, come eseguito "in conto futuro aumento del capitale sociale", ma non essere affatto, nel contempo, accompagnato da quegli indici di dettaglio (ad es., il termine finale entro cui verrà deliberato l'aumento, ma anche altre caratteristiche dello stesso), che soli qualificano la dazione come da ricondurre alla categoria in esame. In tal caso, pertanto, l'iscrizione in bilancio avviene sempre come riserva, e non come finanziamento soci; ma, perché sorga pure l'obbligo restitutorio condizionato, dovrà, altresì, essere evidenziato che l'apporto è suscettibile di restituzione ai soci in virtù dell'effetto risolutorio riconnesso a tale tipo di apporto, per tale profilo dunque avvenuto in modo non definitivo (a differenza degli altri versamenti). Decisiva nella qualificazione della dazione è l'interpretazione della volontà delle parti, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito. Occorre, in particolare, da parte di questi accertare se si sia trattato di un rapporto di finanziamento riconducibile allo schema del mutuo o di un contratto atipico di conferimento, e in quest'ultimo caso, se esso sia stato - in modo inequivoco condizionato o no, nella restituzione, ad un futuro aumento del capitale nominale della società. L'indagine sul punto può tener conto di ogni elemento, quali le clausole statutarie che tali versamenti prevedano, il comportamento delle parti, i fini perseguiti, le*

scritture contabili, i bilanci e qualsiasi altra circostanza del caso concreto, capace di svelare la comune intenzione delle parti egli interessi coinvolti”.

Si tratta, quindi, di accertamento rimesso alla valutazione del giudice, sulla base delle risultanze istruttorie (come correttamente evidenziato dal CTU). In proposito va evidenziato che non è neppure noto quando sia avvenuto il suddetto versamento da parte dei soci E.E. e F.F., posto che sono stati acquisiti solo i bilanci di D.D. degli anni 2018/19 e 20 (docc. 12, 13 e 14 di parte attrice) e non anche quelli degli anni precedenti. Peraltro, dall’istruttoria non è neppure emerso con quale specifica causale i due soci avessero effettuato il versamento (conto capitale/conto futuro aumento di capitale) e neppure vi è evidenza documentale del fatto che fosse stato fissato un termine entro il quale l’aumento di capitale avrebbe dovuto essere deliberato. Valorizzando le risultanze dei bilanci disponibili risulta comunque che quantomeno a partire dal 2018 e sino all’attualità (invero lo stesso B.B. non ha neppure allegato che l’aumento di capitale sia stato deliberato dalla società in momento successivo all’atto del 20.7.2020) non sia mai stato deliberato da D.D. un aumento di capitale né che i due soci abbiano richiesto al giudice la fissazione di un termine al fine di poter pretendere (in caso di mancata delibera di aumento) la restituzione di quanto versato, il che costituisce circostanza che depone senza dubbio in senso contrario al fatto che tra i soci vi fosse *ex ante* un effettivo accordo per procedere ad un aumento di capitale e, invece, a favore della qualificazione della dazione quale vera e propria erogazione in conto capitale o a fondo perduto, destinata ad essere definitivamente acquisita dalla società, senza diritto a restituzione da parte dei soci. D’altra parte, anche il comportamento delle parti, per quanto riscontrabile dagli atti, non depone affatto a favore delle tesi del convenuto. Infatti, a ben vedere, nei bilanci degli anni 2018/19 e 20 depositati presso il registro delle imprese la riserva di cui si discute non è nemmeno indicata “*in conto futuro aumento di capitale*” ma solo come “*altre riserve*”, senza alcuna altra specificazione. E neppure nelle “*informazioni in calce allo stato patrimoniale micro*” viene data alcuna informativa in merito alla natura della suddetta riserva, evidenziandosi anzi che “*non sono presenti...passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale*”. Affermazione, quest’ultima, chiaramente contrastante con l’ipotetico debito restitutorio che potrebbe sorgere in capo alla società nel caso in cui il versamento dei soci fosse stato effettivamente “*in conto futuro aumento di capitale*” e quest’ultimo non fosse stato infine disposto. Anche le previsioni dei bilanci resi pubblici e consultabili dai terzi – che pur essendo stati predisposti

dall'amministratore sono stati approvati dai soci e quindi anche E.E. e F.F. (come risulta dalle delibere di approvazione riportate in calce ai tre bilanci) – non depongono affatto a favore della qualificazione della riserva come in conto futuro aumento di capitale ma, anzi, costituiscono comportamento della società e dei soci (che hanno approvato tali bilanci) a ben vedere compatibile con la considerazione delle somme di cui si discute comedefinitivamente acquisite dalla società, senza diritto a rimborso neppure potenziale in capo ai due soci conferenti.

Né a favore della qualificazione del versamento dei due soci in conto futuro aumento di capitale può rilevare il fatto che – effettivamente – in caso di definitiva acquisizione delle somme da parte della società quest'ultima, potendone liberamente disporre, avrebbe potuto anche deliberare un aumento gratuito del capitale sociale (da liberare con le somme versate dai due soci), che sarebbe andato a vantaggio anche dell'ulteriore socio titolare di quota del 40% (lo stesso B.B. prima dell'atto del 20.7.2020 e, successivamente, C.C.), senza alcun esborso da parte di quest'ultimo. In proposito è sufficiente osservare che prima dell'atto del 20.7.2020 D.D. costituiva società comunque riferibile alla famiglia B.B. essendo l'altro socio il padre di E.E. e F.F., sicché l'eventuale aumento di capitale gratuito non sarebbe certo andato a vantaggio di un estraneo. E, dopo l'atto del 20.7.2020, tale ipotetico aumento di capitale gratuito sarebbe andato addirittura a vantaggio degli stessi E.E. e F.F., posto che gli stessi possiedono la totalità (nella misura del 50% a testa) del capitale dell'attuale socio C.C. (cfr. doc. 8 di parte attrice).

In conclusione, le emergenze istruttorie complessivamente considerate (assenza di prova del momento del versamento e della causale con cui era stato effettuato dai due soci; assenza di prova circa la previsione di un termine entro il quale l'ipotetico aumento di capitale da liberare con i suddetti versamenti avrebbe dovuto essere deliberato; assenza di richiesta da parte dei soci al giudice di fissazione di un termine alla società per deliberare l'aumento di capitale; comprovata assenza di delibera di aumento di capitale pur essendo senz'altro trascorso un considerevole periodo di tempo dall'esecuzione dei versamenti; mancata qualificazione della riserva come "*in conto aumento di capitale*" nei bilanci approvati dai soci e pubblicati nel registro delle imprese; indicazione in tali bilanci dell'assenza di passività potenziali non risultanti dai bilanci) inducono ad escludere che nella fattispecie la subordinazione del versamento da parte dei due soci ad un aumento di capitale (utilizzando le parole della Suprema Corte) "*sia chiara ed inequivoca, mediante l'indicazione ex ante*

di elementi sufficientemente specifici e dettagliati, i quali inducano a ritenere effettivamente convenuta tra i soci l'effettuazione non di un versamento tout court a favore delle casse sociali, ma di un versamento avente titolo e causa concreta proprio nella partecipazione al capitale sociale mediante un futuro conferimento, che, sebbene meramente rinviato rispetto al momento della dazione materiale della somma, sia nondimeno sin dall'inizio volto, secondo la complessiva operazione programmata dai soci, ad aumentare la rispettiva quota di partecipazione sociale, in termini assoluti”.

Pertanto, la somma di euro 1.597.850,00 versata da E.E. e F.F. deve ritenersi definitivamente acquisita al patrimonio della società, che ne può liberamente disporre senza che possa sorgere un obbligo restitutorio a favore dei due soci. Anche di tale importo, quindi, deve tenersi conto nella determinazione del valore della quota al momento della sua cessione, sicché – sulla base dell'accertamento del CTU – tale valore va determinato in euro 390.778,00, con conseguente palese sussistenza del requisito oggettivo dell'*eventus damni* anche sotto il profilo quantitativo.

Quanto all'elemento soggettivo, premesso che nella fattispecie l'accertando credito risarcitorio del fallimento è anteriore all'atto dispositivo (dovendosi a tal fine aver riguardo al momento – anteriore al 20.7.2020 - in cui sarebbero stati commessi gli atti di *mala gestio* da parte di B.B.), deve ritenersi che il cedente B.B. fosse pienamente edotto del pregiudizio che l'atto traslativo della quota avrebbe potuto arrecare ai propri creditori (ivi compreso A.A.) posto che, per quanto sopra osservato, tale atto aveva fatto uscire dal suo patrimonio (riducendo quindi la garanzia patrimoniale a favore dei creditori) un bene di ingente valore, con sua sostituzione con una somma di denaro, peraltro ben più difficilmente aggredibile dai creditori.

Peraltro, B.B. non ha neppure allegato (e men che meno comprovato, come da onere probatorio sullo stesso incombente) che – nonostante la suddetta cessione – il suo residuo patrimonio fosse rimasto ampiamente capiente e tale quindi da garantire comunque la soddisfazione dei propri creditori, il che deve in ogni caso escludersi sol che si consideri la considerevole entità della pretesa risarcitoria del fallimento.

Dalle emergenze istruttorie, quindi, risulta che B.B. con l'atto dispositivo per cui è causa avesse di fatto pregiudicato la possibilità per i propri creditori di soddisfarsi coattivamente sul suo patrimonio, del che proprio B.B. non poteva non essere consapevole (essendo infatti sufficiente, ai fini della

sussistenza della *scientia damni* in capo al debitore, la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, intesa anche quale semplice previsione di un possibile danno potenziale per gli stessi, non essendo a tal fine necessaria l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica dei creditori: Cass. 15310/07, Cass. 13343/15, Cass. 9192/21).

Quanto alla *participatio fraudis* in capo alla terza acquirente C.C., va evidenziato che la conoscenza del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato ai creditori dell'alienante (che, come noto, prescinde dalla specifica conoscenza del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esperita, investendo invece solo la riduzione delle garanzie offerte dal debitore: cfr. Cass. 2303/96, Cass. 5741/04, Cass. 10623/10) in caso di società deve sussistere in capo al soggetto che amministra la compagine e non in capo ai soci. E nella fattispecie – come risulta dallo stesso atto traslativo del 20.7.2020 nonché dalla visuracamerale in atti – il legale rappresentante di C.C. era proprio lo stesso B.B., sicché deve necessariamente concludersi che anche la società acquirente fosse a conoscenza della natura pregiudizievole dell'atto per i creditori dell'alienante. Pertanto, sussistendo tutti i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge, la domanda di revoca proposta dal fallimento A.A. va senz'altro accolta. Le spese seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo (considerando la causa di valore indeterminato e con applicazione dei valori medi rispetto a tutte le fasi). Le spese di CTU, come liquidate con decreto in data 25.9.23, vanno definitivamente poste per intero a carico di B.B.

P.Q.M.

Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

1) revoca e dichiara inefficace, ai sensi degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., nei confronti del Fallimento A.A., l'atto a rogito Notaio n. (*omissis*) rep. n. (*omissis*) racc. (*omissis*), registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate di Verona in data 20.07.2020 al n. (*omissis*) Serie 1T, con cui B.B. ha ceduto la quota di partecipazione al 40% del capitale della società D.D., con sede a, via, cod. fisc. e n. di iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Verona ed iscritta al n. Repertorio economico Amministrativo, alla società C.C., con sede legale in, via, cod. fisc. (*omissis*) e n. di iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Verona ed iscritta al numero repertorio

Economico Amministrativo (*omissis*), al prezzo di euro 50.000,00;

2) ordina agli uffici competenti l'annotazione della sentenza a margine della trascrizione del suddetto atto di cessione di quota di partecipazione di Società a responsabilità limitata;

3) condanna B.B. e C.C., in solido tra loro, al pagamento a favore di A.A. della somma di euro 9.329,00, di cui euro 1.713,00 per spese (contributo unificato e marca) ed euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta, a titolo di integrale rimborso delle spese di lite;

4) pone le spese di CTU, come liquidate con decreto in data 25.9.23, ad integrale carico di B.B.

Così deciso in Verona il 28.5.2024

Il Giudice

Dott. Luigi Pagliuca

Fallimenti e Società.it